

Pubblicato il 23/07/2019

N. 09813/2019 REG.PROV.COLL.
N. **05211/2019** REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 5211 del 2019, proposto da

Paolo Zamboni, rappresentato e difeso dall'avvocato Emiliana Volpi, con domicilio digitale in atti;

contro

Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro *pro tempore*, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria per legge in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

nei confronti

Cannavò Salvatore e Mantovani Giovanna, entrambi non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia

- del DD n. 443 dell'11 marzo 2019, con cui sono approvate le graduatorie relative alle tre linee di intervento del settore LS4 così come riportate nell'allegato A, Linea A, relativo al BANDO PRIN (progetti di ricerca di rilevante interesse nazionale) 2017 DD n. 3728 del 27/12/2017;

- della Scheda di Valutazione del Prof. Zamboni Paolo pubblicata sul sito <http://loginmiur.cineca.it> di cui si è preso visione dietro autorizzazione in data 13/03/2019 che attribuisce al Prof. Zamboni il punteggio di 12/100 (4^ Fascia) nella Fase di Preselezione, dichiarandolo non ammesso alla seconda fase, così come elaborata dal CDS PRIN 2017 Settore ERC LS4;
- di tutti i verbali del CDS PRIN 2017 Settore ERC LS4, e nella specie il Verbale di Insediamento del 25/05/2018, il Verbale n. 2 del 03/07/2018, il Verbale n. 3 del 16/07/2018, il Verbale Finale di Prima Fase del 24/07/2018;
- nonché di tutti gli atti o provvedimenti a questi connessi, collegati, presupposti o conseguenti, ancorché non conosciuti;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca;

Visti tutti gli atti della causa;

Vista l'ordinanza n. 4389 del 26 giugno 2019, con cui la Sezione, nell'accogliere la domanda cautelare avanzata da parte ricorrente *“al solo fine di ordinare all'amministrazione resistente di motivare l'esito del giudizio impugnato”*, ha contestualmente ordinato *“l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i concorrenti inseriti nella graduatoria di merito, autorizzando la notifica per pubblici proclami”*;

Vista l'istanza depositata dal legale di parte ricorrente il 10 luglio 2019, con cui si chiede la rettifica di tale ordinanza, facendo rilevare come in tale pronuncia si sia erroneamente indicato quale sito istituzionale sul quale eseguire detta notifica quello del *“Comitato Nazionale dei Garanti per la Ricerca (CNGR)”* in luogo di quello del *“Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca (MIUR)”*;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 luglio 2019 la dott.ssa Eleonora Monica e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto che l'istanza di rettifica formulata dal difensore di parte ricorrente sia fondata, atteso che per mero errore materiale nell'ordinanza n. 4389 del 26 giugno 2019 si è indicato il “*sito istituzionale del Comitato Nazionale dei Garanti per la Ricerca (CNGR)*” in luogo del “*sito istituzionale del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca (MIUR)*”;

Considerato che alcun dissenso è stato manifestato dall'amministrazione resistente all'odierna camera di consiglio;

Ritenuto, pertanto, che tale domanda sia meritevole di accoglimento e, per l'effetto, debba essere disposta la correzione del predetto errore materiale, mandando alla Segreteria l'effettuazione delle annotazioni di cui all'art. 86, comma 3, del cod. proc. amm., con la sostituzione dell'indicazione del “*sito istituzionale del Comitato Nazionale dei Garanti per la Ricerca (CNGR)*” con quella del “*sito istituzionale del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca (MIUR)*”;

Ritenuto, altresì, necessario, onde consentire il corretto adempimento dell'integrazione del contraddittorio, disporre che il termine di 30 giorni, già stabilito nella citata ordinanza n. 4389/2019 per l'esecuzione della notifica per pubblici proclami, decorra dalla comunicazione o dalla notificazione, se anteriore, della presente ordinanza.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza):

- accoglie l'istanza di correzione materiale in epigrafe e, per l'effetto, ordina alla Segreteria l'effettuazione delle annotazioni di cui all'art. 86, comma 3, cod. proc. amm., nel senso di sostituire il “*sito istituzionale del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca (MIUR)*” al “*sito istituzionale del Comitato Nazionale dei Garanti per la Ricerca (CNGR)*”;
- stabilisce che il termine di 30 giorni, già fissato nell'ordinanza n. 4389/2019 per la notifica per pubblici proclami, decorra dalla comunicazione o dalla notificazione, se anteriore, della presente ordinanza.

La presente ordinanza è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 luglio 2019 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Daniele, Presidente

Vincenzo Blanda, Consigliere

Eleonora Monica, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
Eleonora Monica

IL PRESIDENTE
Giuseppe Daniele

IL SEGRETARIO